

**Messaggio  
sul trattato di estradizione  
con gli Stati Uniti d'America**

del 21 novembre 1990

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi presentiamo per approvazione il disegno di un decreto federale concernente il trattato d'estradizione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, firmato a Washington D.C.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 1990

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Koller  
Il cancelliere della Confederazione, Buser



## Compendio

*Il trattato sottopostovi, firmato a Washington D.C., disciplina le relazioni in materia di estradizione tra la Svizzera e gli USA e mira ad intensificare la collaborazione tra i due Stati nella lotta contro la criminalità e a semplificare le loro relazioni in materia di estradizione.*

*Finora, queste relazioni erano disciplinate dal trattato d'extradizione vigente tra la Svizzera e gli USA concluso il 14 maggio 1900 nonché dai pertinenti trattati addizionali del 10 gennaio 1935 e del 31 gennaio 1940. Il presente trattato abroga gli atti summenzionati.*

*Negli ultimi anni, questo disciplinamento bilaterale non soddisfaceva più le esigenze odierne nella lotta contro la criminalità internazionale, tanto è vero che, in pratica, le autorità responsabili svizzere e statunitensi avevano spesso rinunciato a presentare domande d'extradizione.*

*Il nuovo trattato consentirà di lottare contro la criminalità internazionale con uno strumento adatto ai bisogni odierni. Prevede infatti obblighi analoghi a quelli della Convenzione europea di estradizione, ratificata il 20 marzo 1966 dal nostro Paese, e tiene inoltre conto delle prescrizioni in materia d'extradizione della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale.*

*Le innovazioni essenziali vertono fra l'altro sui seguenti punti:*

- *Sono reati motivanti l'extradizione tutti quelli che, conformemente al diritto delle due Parti contraenti, sono puniti con una pena privativa della libertà di almeno un anno. Questa definizione rende superflua l'elencazione esautiva dei reati motivanti l'extradizione, come abitualmente richiesto dal diritto anglosassone.*
- *Si rinuncia a chiedere la presentazione di un fascicolo probatorio. È sufficiente la prova «Hearsay» (prova del «sentito dire»). Per soddisfare detta condizione basta che l'autorità emanante il mandato d'arresto precisi nel medesimo gli indizi e i mezzi probatori giusta i quali essa ritiene che l'individuo perseguito sia il presunto autore del reato e i motivi per cui queste prove le sembrano convincenti.*
- *L'articolo 8 istituisce il principio «aut dedere aut iudicare» (estradare oppure giudicare) grazie al quale è reso possibile un perseguimento penale per tutti i reati motivanti l'extradizione.*

# Messaggio

## 1 In generale

### 11 Situazione iniziale

In materia di estradizione, le relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sono disciplinate dal Trattato d'extradizione del 14 maggio 1900 nonché dai pertinenti trattati addizionali del 10 gennaio 1935 e 31 gennaio 1940.

Sussidiariamente è applicabile la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1).

Dacché questo disciplinamento non soddisfaceva più le esigenze odierne, negli anni 1972 al 1979 gli Stati Uniti d'America hanno reiteratamente chiesto che fosse concluso un nuovo trattato. Le autorità svizzere, avvalendosi del fatto che fosse meglio attendere la versione definitiva della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (adottata dal Parlamento il 20 marzo 1981), hanno posticipato i negoziati.

Il 1° maggio 1979, l'Ambasciatore degli Stati Uniti allora in carica a Berna ha sottoposto al Dipartimento federale di giustizia e polizia un disegno di nuovo trattato d'extradizione corredato di un invito ad avviare colloqui esplorativi a Washington D.C. Dopo un esame approfondito del disegno, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha autorizzato l'Ufficio federale di polizia a intraprendere i negoziati. Il 12 gennaio 1982, l'invito ufficiale dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Berna è stato trasmesso alle autorità svizzere.

In vista della prima fase dei negoziati, l'Ufficio federale di polizia ha elaborato dal canto suo un disegno di trattato che ha trasmesso, il 25 gennaio 1982, agli Stati Uniti tramite l'Ambasciata di Svizzera a Washington D.C. In quest'occasione, la Svizzera ha fatto sapere che, approfittando dei negoziati, sarebbe stato opportuno colmare talune lacune esistenti a livello materiale e formale:

#### *Quanto alla materia:*

- non limitare l'extradizione ai reati menzionati espressamente nel trattato d'extradizione; l'elencazione del 1900 infatti era anteriore all'entrata in vigore del Codice penale svizzero;
- prevedere la possibilità dell'extradizione accessoria;
- escludere l'extradizione se può essere pronunciata la pena di morte;
- escludere espressamente l'extradizione per i reati di carattere fiscale (non necessario con l'elencazione dei reati);
- rinunciare a esigere un fascicolo probatorio;
- non più escludere l'extradizione per i propri cittadini. Poiché, secondo il principio della territorialità, i tribunali americani non possono perseguire i propri cittadini per atti commessi all'estero, detti atti rimangono impuniti.

#### *Quanto alla forma:*

- rinunciare alla via diplomatica per domandare la carcerazione provvisoria in vista d'extradizione; il sistema vigente infatti genera ritardi che impediscono

di trattare rapidamente le domande, come ad esempio nel caso in cui è chiesto un arresto durante le ore di chiusura degli uffici. Orbene, per rispondere alle esigenze odierne della lotta internazionale contro la criminalità, è sufficiente consentire ai Ministeri di giustizia di trattare direttamente fra loro oppure tramite l'Interpol;

- permettere l'estradizione semplificata, vale a dire senza seguire la procedura formale d'estradizione;
- prevedere la possibilità dell'estradizione provvisoria in vista dell'esecuzione di una procedura penale nello Stato richiedente;
- permettere l'indennizzo dei costi cagionati da una procedura d'estradizione nello Stato richiesto;
- dare facoltà ai Ministeri di giustizia dei due Stati di trattare direttamente fra loro.

## **12 Svolgimento dei negoziati**

Il tenore del trattato è stato negoziato in cinque fasi - sia a Berna, sia a Washington, l'ultima a Washington D.C. dall'11 al 14 ottobre 1988.

I negoziati sono stati rallentati dal fatto che la parte americana fino all'ultimo momento si era rifiutata di escludere di principio l'estradizione per reati fiscali. D'altronde, la formulazione del disposto che esclude l'estradizione per delitti politici ha dato luogo a lunghe discussioni.

## **2 Parte speciale: Commento del Trattato**

### **21 In generale**

Il trattato s'ispira, per quanto ammesso dall'oggetto e dalla terminologia anglosassone, alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale. Il nostro Consiglio ha commentato i due strumenti nei pertinenti messaggi del 1° marzo 1966 (FF 1966 I 425, Convenzione di estradizione) e dell'8 marzo 1976 (FF 1977 II 443; AIMP). Ci limitiamo pertanto ad evidenziare i punti essenziali sui quali il nuovo trattato diverge dagli strumenti citati all'inizio del presente messaggio.

### **22 Commento delle disposizioni del Trattato**

#### *Articolo 1* Obbligo dell'estradizione

Il capoverso 2 istituisce l'obbligo d'estradare gli individui che hanno commesso, fuori del territorio dello Stato richiedente, reati motivanti l'estradizione purché si tratti di propri cittadini o di un individuo che ha perpetrato un reato contro un cittadino dello Stato interessato.

Era estremamente importante includere nel trattato una siffatta disposizione al fine di evitare difficoltà in caso di estradizione di individui dagli USA verso la Svizzera per atti che, pur non essendo stati commessi nel nostro Paese, sono punibili in virtù degli articoli 5 e 6 CP.

## Articolo 2 Reati motivanti l'extradizione

Il nuovo strumento non comprende un elenco dei reati che danno luogo all'extradizione. La rinuncia ad applicare il metodo dell'enumerazione va considerata un importante progresso.

Danno luogo all'extradizione tutti i reati che, giusta il diritto delle due Parti contraenti, sono puniti con una pena privativa della libertà di almeno un anno. Per concedere l'extradizione ai fini dell'esecuzione di una pena sono sufficienti sei mesi di pena ancora da espiare. Per «diritto delle Parti contraenti», gli Stati Uniti intendono il diritto precipuo di ogni Stato nonché il diritto federale. Per contro, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il «diritto penale svizzero» designa unicamente il diritto federale (cpv. 1).

Il capoverso 2 impedisce che lo Stato richiesto rifiuti l'extradizione perché il proprio diritto interno definisce il reato in termini differenti. Una simile disposizione s'impone segnatamente negli accordi conclusi con Paesi del sistema giuridico anglosassone, poiché la designazione e la suddivisione in categorie dei reati non è uniforme (ad esempio «airmailfraud» e «interstate transportation of stolen property»).

Il capoverso 4 ammette l'extradizione accessoria per reati che non soddisfanno le condizioni stabilite nel capoverso 1.

## Articolo 3 Delitti politici, fiscali e militari

Questa soluzione trovata dopo lunghi e duri negoziati, corrisponde a quella della Convenzione europea di estradizione e dell'AIMP.

La qualificazione (politica, fiscale o militare) del reato è stabilita esclusivamente secondo il diritto vigente dello Stato richiesto.

## Articolo 4 *Ne bis in idem*

L'articolo 4 prevede una soluzione analoga, dal punto di vista materiale, a quella della Convenzione europea di estradizione. Tuttavia vien fatta distinzione tra i casi in cui la sentenza è passata in giudicato e quelli in cui si è rinunciato al perseguimento penale oppure quest'ultimo è già stato sospeso.

## Articolo 6 Pena capitale

L'articolo 6 precisa esplicitamente che l'extradizione deve essere rifiutata per reati punibili con la pena capitale se lo Stato richiesto non riceve dallo Stato richiedente sufficienti garanzie che detta pena non sarà eseguita. Questa clausola soddisfa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché le richieste formulate negli interventi parlamentari Leuenberger (81.425 e 81.639).

## Articolo 8 Extradizione dei propri cittadini

Nell'articolo 8 è definito il principio «aut dedere aut iudicare» (estradatare o giudicare). Grazie a questo disposto, possono essere perseguiti tutti i reati motivanti l'extradizione. Questo disciplinamento tiene conto del contesto specifico del trattato: in tal modo gli USA possono estradatare propri cittadini ma non possono, di norma, perseguirli per reati commessi all'estero. La Svizzera, dal

canto suo, persegue penalmente i suoi cittadini per reati commessi all'estero (art. 6 CP) ma non può estradare i suoi cittadini senza il loro consenso (cfr. art. 7 AIMP).

Questo disciplinamento costituisce un importante progresso nella misura in cui eviterà che taluni delinquenti non possano essere perseguiti per i loro reati, come è avvenuto invece negli ultimi anni.

### *Articolo 9 Domande d'estradizione*

L'estradizione fa parte integrante della politica estera e pertanto negli USA è di competenza anche dello State Department che fondamentalmente prende tutte le decisioni. La revisione in corso del diritto sull'estradizione non muterà questa situazione. Pertanto, le domande d'estradizione dovranno continuare ad essere presentate per via diplomatica. Si è tuttavia tenuto conto delle esigenze pratiche per cui l'Ambasciata svizzera a Washington è dispensata dal presentare per ciascun caso una nota diplomatica allo State Department; d'ora in poi è sufficiente una semplice nota (cpv. 1). Questa via di trasmissione è però valida unicamente per le «domande formali» e non per le domande di transito, di carcerazione provvisoria o di estradizione semplificata.

Trattandosi della procedura d'estradizione verso gli Stati Uniti, la «probable cause» continua ad essere indispensabile. La delegazione americana ha dato in proposito le seguenti spiegazioni (riassunto): «The fourth amendment to the constitution of the United States requires that no person may be arrested except upon probable cause». In altri termini, l'autorità richiedente deve esporre sospetti fondati.

In proposito, d'ora in poi è sufficiente la prova «Hearsay» (prova del sentito dire).

Per soddisfare l'esigenza della «probable cause», d'ora innanzi sarà sufficiente che l'autorità emanante il mandato d'arresto precisi in detto mandato gli indizi e i mezzi probatori che fanno ritenere l'individuo perseguito possibile autore del reato e i motivi per cui le prove sembrano convincenti («Providing a reasonable basis to believe...»).

L'espressione «una copia certificata conforme» («certified copy») non implica assegnazioni di competenza speciali a un'autorità competente in materia. L'Ufficio federale di polizia può ad esempio definire «copia certificata conforme» il mandato d'arresto di un giudice istruttore cantonale.

Nel capoverso 3 lettera b, per «autorità giudiziaria» (judicial authority) va intesa qualsiasi autorità che può avviare un'azione penale. Comprende, ad esempio, i giudici istruttori, i procuratori cantonali o distrettuali e il procuratore generale della Confederazione.

Rileviamo che, grazie al disposto del capoverso 3 lettera b «un riassunto ... delle prove principali», si è chiaramente rinunciato alla presentazione di documenti probatori.

Nel capoverso 4 lettera a, per «sentenza penale» («Judgement of conviction»), s'intende il «dispositivo» e non la sentenza complessiva. Parimente si tien conto del fatto che un individuo può essere stato dichiarato colpevole senza che

sia ancora stata pronunciata una sentenza. Anche questa situazione non è sconosciuta al diritto svizzero, segnatamente quando la sentenza è passata in giudicato soltanto parzialmente a causa di un ricorso limitato alla questione della misura della pena. Per simili casi si applica, invece del capoverso 3, il capoverso 4.

### *Articolo 11 Traduzione*

Giusta questo disciplinamento, la Svizzera può determinare in ciascun caso se la traduzione deve essere fatta in tedesco, in francese o in italiano; la lingua dipende da quella che l'individuo perseguito conosce meglio e dal Cantone in cui questi è detenuto.

### *Articolo 12 Ammissibilità degli atti a sostegno*

Conformemente a una riserva fatta dagli Stati Uniti nella Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, RS 0.172.030.4), le domande d'extradizione devono essere sempre autenticate dall'Ambasciata degli Stati Uniti nello Stato richiedente. Quest'esigenza soddisfa il diritto americano sull'extradizione (Paragraph 3190 del Codice degli USA, Title 18).

La disposizione della lettera c è stata recepita per poter tenere conto di un'eventuale futura liberalizzazione nel diritto americano sull'extradizione.

### *Articolo 13 Carcerazione provvisoria*

Conformemente al capoverso 1, sono consentiti altri mezzi di trasmissione oltre alla via diplomatica, finora unico mezzo riconosciuto, per cui i Ministeri di giustizia di entrambi i Paesi potranno trattare direttamente sia fra loro un caso d'urgenza, sia, conformemente ai regolamenti di rappresentanza vigenti in uno degli Stati, tra l'Ufficio federale di polizia per la Svizzera e l'Office of International Affairs per gli Stati Uniti. Continua ad essere escluso l'invio di domande tramite Interpol Washington D.C.

Sul fondamento di questo disposto, oggi giorno non è possibile ricercare persone il cui domicilio è assolutamente sconosciuto dacché deve essere comunicata una «probable location» dell'individuo perseguito. Alla base del problema vi è la competenza del territorio del tribunale che ha emesso il mandato d'arresto. Quest'ultimo infatti deve essere ordinato dal giudice competente del luogo di domicilio presunto dell'individuo perseguito. Dal canto suo, il giudice ha bisogno determinati documenti. Pertanto, una domanda di ricerca radiodiffusa dall'Interpol non soddisfa le esigenze poste.

Il disciplinamento del capoverso 4 è frutto di un compromesso. Inizialmente gli USA chiedevano un termine unico di 60 giorni per la presentazione di domande d'extradizione formali adducendo in proposito che la traduzione negli Stati Uniti è di competenza del tribunale interessato e pertanto la procedura esigeva un determinato tempo. Occorreva quindi evitare ad ogni costo che un individuo perseguito fosse rilasciato unicamente per il semplice fatto che la domanda d'extradizione formale non era stata fatta in tempo utile. Al contrario, la Svizzera chiedeva un termine il più breve possibile. Alla fine le Parti si sono

accordate su un termine di 40 giorni con la possibilità di una proroga eccezionale di 20 giorni, soluzione questa che è sostenibile nell'ottica di uno Stato di diritto. Un termine più breve, nonostante le ripetute richieste svizzere, è stato categoricamente rifiutato dagli Stati Uniti.

#### *Articolo 14* Decisione e consegna

La determinazione di un termine assoluto per la consegna dell'individuo perseguito, ad es. 15 giorni dalla decisione d'estradizione, non si conciliava con il diritto costituzionale americano il quale garantisce in qualsiasi momento all'estradando il diritto di presentare in ogni momento e più volte una «Habeas corpus petition». Questa richiesta impedisce l'estradizione fino a quando è stata presa una decisione definitiva sulla «petition».

Per le ragioni summenzionate si è convenuto di stabilire data e luogo della consegna di caso in caso. Secondo il disciplinamento statuito vi è anche la possibilità di una consegna in Svizzera da parte di «US-Marshalls». Si permette così che l'estradizione avvenga immediatamente dopo la decisione d'estradizione.

#### *Articolo 16* Principio della specialità

Il tenore del numero 1, che definisce il principio della specialità, corrisponde a quello della Convenzione europea d'estradizione.

Il numero 2 è stato introdotto su richiesta svizzera per impedire che intervenga la prescrizione.

#### *Articolo 18* Estradizione semplificata

L'estradizione semplificata deve essere considerata una delle principali innovazioni del trattato. Da un canto, in diversi casi vi è un sensibile alleggerimento dei lavori poiché non è più necessaria l'esecuzione della procedura formale d'estradizione; dall'altro la procedura è notevolmente accelerata con conseguente riduzione della durata di carcerazione provvisoria.

#### *Articolo 19* Consegna di oggetti

La soluzione scelta corrisponde all'articolo 20 della Convenzione europea di estradizione. La nozione «oggetti» (in inglese «objects») ingloba anche i beni e coincide pertanto con l'articolo 58 del nostro Codice penale.

Occorre segnalare che devono essere consegnati unicamente gli oggetti che possono servire come mezzi probatori e connessi con reati per cui è stata chiesta e accordata l'estradizione.

### **3** **Conseguenze finanziarie e ripercussioni sullo stato del personale**

Nessuna.



## **4 Programma di legislatura**

Il presente disegno figura nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 434, allegato 2).

## **5 Relazioni con il diritto europeo**

In Europa, l'extradizione è generalmente disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione che si applica anche alla Svizzera. La materia è retta anche da qualche accordo bilaterale.

Il Trattato d'extradizione con gli Stati Uniti d'America segue i principi della Convenzione europea d'extradizione. Ne sono anche state riprese le formulazioni laddove la terminologia del diritto anglosassone lo permetteva.

Il disciplinamento proposto è compatibile con il diritto europeo in materia.

## **6 Costituzionalità**

Il nuovo strumento si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale giusta il quale la Confederazione ha la competenza di concludere trattati internazionali. Secondo l'articolo 85 numero 5 Cost., la competenza di approvare il trattato incombe all'Assemblea federale. Il trattato è concluso a tempo indeterminato ma può essere denunciato, allo scadere di 5 anni, in qualsiasi momento; la denuncia ha effetto 180 giorni dopo la sua notificazione. Il trattato non prevede adesioni a un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Pertanto il decreto federale relativo non sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 89 della Costituzione federale.

**Decreto federale  
concernente il Trattato di estradizione  
con gli Stati Uniti d'America**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 1990<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Il Trattato di estradizione firmato il ..... tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3875

# Trattato di estradizione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America

---

*La Confederazione Svizzera e il Governo degli Stati Uniti d'America,*  
animati dal desiderio di intensificare la collaborazione tra i due Stati nella lotta  
contro la criminalità e di ridisciplinare le relazioni tra i due Stati in materia di  
estradizione,  
hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1** Obbligo dell'estradizione

1. Le Parti contraenti si obbligano a estradarsi, conformemente alle disposizioni del presente trattato, gli individui perseguiti per un reato motivante l'estradizione oppure ritenuti colpevoli dalle autorità competenti dello Stato richiedente o ricercati per l'esecuzione di una misura di sicurezza.

2. Per un reato commesso fuori del territorio dello Stato richiedente, lo Stato richiesto concede l'autorizzazione se:

- (a) un tale reato sarebbe perseguibile giusta il suo diritto in circostanze analoghe; oppure
- (b) l'individuo perseguito è cittadino dello Stato richiedente o è ricercato per un reato commesso contro un cittadino dello Stato richiedente.

## **Articolo 2** Reati motivanti l'estradizione

1. Dà luogo all'estradizione un reato che, secondo il diritto delle due Parti contraenti, può essere punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno. Se la domanda di estradizione si riferisce a un individuo che è stato condannato, l'estradizione è accordata solamente se la durata della pena da espriare o della misura di sicurezza, oppure la durata di entrambe è di almeno sei mesi.

2. Ai sensi del presente articolo, è irrilevante se:

- (a) il reato è qualificato con termini identici o diversi nel diritto di entrambe le Parti contraenti;
- (b) si tratta di un reato per il quale il diritto federale degli Stati Uniti esige una prova dell'impiego di mezzi di trasporto interni, del ricorso ai servizi postali o ad altri mezzi di spedizione nazionale o internazionale, considerato che questi elementi servono unicamente a stabilire la competenza di una Corte federale degli Stati Uniti.

<sup>1)</sup> Dal testo originale tedesco.

3. Fatti salvi i numeri 1 e 2, l'extradizione è parimente concessa in caso di tentativo, di complicità o di complotto (conspiracy), a condizione che il reato principale costituisca anche una violazione del diritto federale svizzero.
4. Se l'extradizione è concessa, lo è anche per qualsiasi altro reato punibile secondo il diritto di entrambe le Parti contraenti, indipendentemente dalle premesse temporali giusta il numero 1.

### **Articolo 3** Delitti politici, fiscali e militari

1. Lo Stato richiesto rifiuta l'extradizione se il fatto per il quale è richiesta l'extradizione costituisce un reato politico oppure se la domanda sembra fondata su motivi politici.
2. Giusta il presente Trattato, i reati che le Parti contraenti si sono impegnate, mediante convenzione internazionale multilaterale, a reprimere, sia mediante estradizione dell'autore del reato, sia mediante incarico di perseguimento alle rispettive autorità competenti, non sono considerati reati politici e pertanto sono trattati conformemente ai disposti della convenzione multilaterale relativa.
3. Lo Stato richiesto può rifiutare l'extradizione per atti che:
  - (a) violano disposizioni legali disciplinanti questioni di carattere esclusivamente monetario, commerciale o economico;
  - (b) hanno come unica finalità quella di ridurre imposte o tasse; oppure
  - (c) sono punibili solamente giusta il diritto militare.

### **Articolo 4** *Ne bis in idem*

1. L'extradizione non è concessa se l'individuo perseguito è già stato giudicato oppure assolto nello Stato richiesto per i medesimi fatti per cui è domandata l'extradizione.
2. L'extradizione può essere rifiutata dalle autorità amministrative degli Stati Uniti oppure dalle competenti autorità svizzere se il reato, per il quale è domandata l'extradizione, sottostà alla giurisdizione dello Stato richiesto e questi perseguirà detto reato.
3. Se le autorità competenti dello Stato richiesto hanno deciso di non perseguire l'autore dei reati per i quali è stata domandata l'extradizione oppure le procedure penali intentate contro l'individuo perseguito sono state sospese, l'extradizione non è esclusa.

### **Articolo 5** Prescrizione

L'extradizione non è concessa se il perseguimento o l'esecuzione della pena o di provvedimenti è escluso dalla prescrizione secondo il diritto dello Stato richiedente.

**Articolo 6** Pena capitale

Se il reato per cui è domandata l'extradizione è punibile con la pena capitale secondo il diritto dello Stato richiedente ma detta pena non è prevista per simili reati secondo le prescrizioni legali dello Stato richiesto, l'extradizione può essere rifiutata se lo Stato richiesto ritiene che lo Stato richiedente non dia sufficienti garanzie che la pena capitale non sarà eseguita.

**Articolo 7** Condanna in contumacia

Se l'individuo richiesto è stato condannato in contumacia, l'autorità amministrativa degli Stati Uniti oppure le autorità competenti svizzere possono rifiutare l'extradizione se lo Stato richiesto ritiene che lo Stato richiedente non dia sufficienti garanzie che i diritti di difesa dell'individuo richiesto siano rispettati.

**Articolo 8** Extradizione dei propri cittadini

1. Lo Stato richiesto non rifiuta l'extradizione per il fatto che l'individuo perseguito sia un proprio cittadino a meno che il perseguimento penale di detta persona per i reati per cui è stata domandata l'extradizione non sottostia alla propria giurisdizione.

2. Se l'extradizione è rifiutata conformemente al numero 1, lo Stato richiesto, a domanda dello Stato richiedente, sottopone il caso alle autorità competenti affinché possano essere esercitati perseguimenti giudiziari. Gli atti a sostegno e le prove concernenti il caso sono messi gratuitamente a disposizione dello Stato richiesto. Lo Stato richiedente è informato in merito al risultato della sua domanda.

**Articolo 9** Domande d'extradizione

1. Le domande d'extradizione sono presentate per via diplomatica. Ad esse è allegata la necessaria traduzione di cui all'articolo 11.

2. Le domande d'extradizione contengono:

- (a) indicazione sull'identità, la cittadinanza e il presunto luogo di dimora della persona alla quale si riferiscono gli atti richiesti nei numeri 3 e 4 nonché, se possibile, connotati, fotografie e impronte digitali;
- (b) una breve descrizione dei fatti, compresi la data e il luogo del reato; e
- (c) il tenore delle disposizioni legali contenenti i principali elementi costitutivi del reato per cui è domandata l'extradizione, la definizione del reato, una descrizione della portata e della pena prevista per detto reato nonché i termini di prescrizione del perseguimento o dell'esecuzione penali.

3. Se l'individuo perseguito non è ancora stato condannato, le domande contengono:

- (a) una copia certificata conforme del mandato d'arresto o di qualsiasi altro provvedimento con effetto analogo; e
- (b) un riassunto dei fatti, delle prove principali e delle conclusioni da cui si deduca che l'individuo perseguito ha commesso il reato per cui è doman-

data l'extradizione; se la domanda è fatta dalla Svizzera, il riassunto è redatto da un'autorità giudiziaria; se la domanda è fatta dagli Stati Uniti è redatta dal Procuratore generale e le è allegata una copia dell'atto d'accusa.

4. Se l'individuo perseguito è già stato ritenuto colpevole o condannato, la domanda d'extradizione deve essere corredata:

- (a) di una copia certificata conforme della sentenza penale o, se l'individuo perseguito è stato ritenuto colpevole ma la pena non è ancora stata pronunciata, di una dichiarazione relativa dell'autorità giudiziaria;
- (b) di una copia dell'atto d'accusa con indicazioni sui capi d'accusa per cui l'individuo perseguito è stato ritenuto colpevole;
- (c) di una copia certificata conforme del mandato d'arresto o della dichiarazione giusta la quale l'individuo perseguito deve essere arrestato per l'esecuzione della pena; e
- (d) se la pena è già stata pronunciata, di una copia certificata conforme della pena pronunciata nonché di una dichiarazione circa la parte di pena non eseguita.

5. Se l'individuo perseguito è giudicato in contumacia, lo Stato richiedente fornisce gli atti di cui ai numeri 2 e 4.

#### **Articolo 10** Complemento d'informazioni

Se ritengono che gli atti a sostegno della domanda non contengono tutte le indicazioni necessarie, l'autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti possono chiedere un complemento d'informazioni. Il giudizio della domanda avviene in base a questo complemento d'informazioni.

#### **Articolo 11** Traduzione

Le domande d'extradizione e gli atti a sostegno presentati dalla Svizzera devono essere redatti o tradotti in inglese. Le domande d'extradizione e gli atti a sostegno presentati dagli Stati Uniti devono essere redatti e tradotti in una lingua ufficiale svizzera. La lingua ufficiale è stabilita, di caso in caso, dalle autorità svizzere competenti.

#### **Articolo 12** Ammissibilità degli atti a sostegno

Gli atti prodotti a sostegno di una domanda d'extradizione sono ammessi come mezzo di prova se:

- (a) nel caso di una domanda presentata dagli Stati Uniti sono autenticati da un giudice, un magistrato o un altro funzionario degli Stati Uniti e sigillati dal Ministro degli affari esteri;
- (b) nel caso di una domanda presentata dalla Svizzera sono firmati da un'autorità giudiziaria e da una qualsiasi altra autorità svizzera competente e autenticati dal primo funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Svizzera; o

- (c) sono certificati conformi o autenticati in un altro modo ammesso secondo il diritto dello Stato richiesto.

### **Articolo 13** Carcerazione provvisoria

1. In caso d'urgenza, ciascuna Parte contraente può domandare la carcerazione provvisoria dell'individuo perseguito. La domanda di carcerazione provvisoria o di proroga di quest'ultima sarà trasmessa sia per via diplomatica, sia direttamente, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti o viceversa.

2. La domanda deve:

- (a) indicare che seguirà una domanda d'extradizione;
- (b) segnalare l'esistenza di un mandato d'arresto, di un atto di pari forza giuridica o di una sentenza penale nonché indicare la data del documento e il nome dell'autorità che l'ha allestito;
- (c) designare il reato, indicare la pena massima possibile e, all'occorrenza, la parte di pena non eseguita;
- (d) contenere una breve esposizione dei fatti con dati sul momento e il luogo del fatto; e
- (e) contenere indicazioni sull'identità, la cittadinanza e il presunto luogo di dimora dell'individuo perseguito.

3. Ricevuta la domanda, lo Stato richiesto prende i provvedimenti necessari per arrestare l'individuo perseguito. Lo Stato richiedente è informato immediatamente in merito al seguito dato alla sua domanda.

4. La carcerazione provvisoria termina se, entro 40 giorni dall'arresto dell'individuo perseguito, l'autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti non hanno ricevuto la domanda formale d'extradizione e gli atti a sostegno della domanda. Su richiesta, questo termine può essere eccezionalmente prorogato di 20 giorni.

5. La revoca della carcerazione provvisoria giusta il numero 4 non esclude un nuovo arresto e l'extradizione se la domanda d'extradizione e gli atti a sostegno sono inviati successivamente.

### **Articolo 14** Decisione e consegna

1. Lo Stato richiesto comunica, nel termine più breve possibile e per via diplomatica, allo Stato richiedente la sua decisione sull'extradizione. Qualsiasi rifiuto completo o parziale deve essere motivato. Lo Stato richiesto comunica inoltre allo Stato richiedente la durata della detenzione subita in vista dell'extradizione dell'individuo perseguito.

2. Se l'extradizione è concessa, la consegna dell'individuo perseguito avviene nel termine previsto dal diritto dello Stato richiesto. Le autorità competenti delle Parti contraenti convergono luogo e data della consegna. Tuttavia se non è condotto fuori del territorio dello Stato richiesto entro il termine prescritto,

l'individuo perseguito può essere rilasciato. Lo Stato richiesto può in questo caso rifiutare l'extradizione per il medesimo reato.

#### **Articolo 15** Consegna rinviata o condizionale

Se la domanda d'extradizione dell'individuo perseguito è stata accettata, ma questi, per fatti diversi, è perseguito o scontato una pena nel territorio dello Stato richiesto, detto Stato può:

- (a) rinviare la consegna sino alla fine del procedimento contro l'individuo perseguito o sino a quando abbia scontato la pena pronunciata o che sta per essere pronunciata; oppure
- (b) consegnare temporaneamente l'individuo perseguito allo Stato richiedente affinché possa intentare l'azione penale. L'individuo consegnato temporaneamente è detenuto nello Stato richiedente e, alla fine del procedimento, è restituito conformemente alle condizioni determinate di comune intesa dalle Parti contraenti.

#### **Articolo 16** Principio della specialità

1. L'individuo estradato non sarà perseguito, né giudicato, né detenuto per un reato, anteriore alla consegna, diverso da quello che ha motivato l'extradizione, né estradato in uno Stato terzo se:

- (a) l'autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti vi acconsentono. Prima di decidere, lo Stato richiesto può esigere di avere a disposizione gli atti a sostegno della domanda nonché un parere scritto dell'individuo estradato in merito al reato preso in considerazione; oppure
- (b) l'individuo estradato non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente, pur essendone stato autorizzato, nei 45 giorni successivi o se vi è ritornato volontariamente; oppure se l'individuo estradato, pur non essendone stato autorizzato, vi è tornato dopo averlo lasciato.

2. Lo Stato richiedente tuttavia può prendere qualsiasi provvedimento necessario secondo il proprio diritto, compreso il ricorso a una procedura per contumacia, in vista di un'interruzione della prescrizione.

3. Se la descrizione del reato per cui è stato estradato l'individuo perseguito è modificata nel corso della procedura, questi può essere perseguito o giudicato allorquando:

- (a) il reato, secondo la nuova qualificazione legale, costituisce un reato motivante l'extradizione e gli elementi sono gli stessi che hanno motivato la domanda d'extradizione e sono oggetto degli atti a sostegno della domanda,  
e
- (b) la pena pronunciata non è più severa di quella massima prevista per il reato per cui l'individuo perseguito è stato estradato.

4. L'individuo estradato può essere perseguito, giudicato o detenuto per tutti i reati commessi prima della sua estradizione:



- (a) nel caso di estradizione accordata dalla Svizzera, se l'individuo estradato acconsente, mediante dichiarazione in un processo verbale, di essere perseguito o che siano eseguite le pene pronunciate per tutti questi reati, dopo che le autorità giudiziarie competenti gli abbiano spiegato il principio della specialità e che lo abbiano informato in merito alle conseguenze legali della sua dichiarazione, oppure
- (b) nel caso di estradizione accordata dagli Stati Uniti, la loro autorità amministrativa acconsenta alla richiesta delle autorità svizzere competenti mediante dichiarazione di rinuncia all'applicazione del principio della specialità per tutti questi reati.

L'autorità amministrativa degli Stati Uniti allega alla richiesta una copia della dichiarazione. Lo Stato richiesto comunica immediatamente la decisione allo Stato richiedente.

### **Articolo 17** Concorso di domande d'extradizione

Se l'extradizione è domandata contemporaneamente da parecchi Stati, sia per lo stesso reato, sia per reati differenti, l'autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti decidono a quale Stato estradano l'individuo perseguito. Nella decisione lo Stato richiesto tiene conto di tutte le circostanze e soprattutto, ma non esclusivamente, della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date di ricezione delle domande d'extradizione, della cittadinanza dell'individuo perseguito nonché della possibilità di un'ulteriore estradizione a un altro Stato.

### **Articolo 18** Extradizione semplificata

Se, dopo che l'autorità giudiziaria competente lo ha informato personalmente circa il diritto di essere oggetto di una procedura d'extradizione formale e della protezione dovutagli, l'individuo perseguito acconsente per scritto e irrevocabilmente all'extradizione, lo Stato richiesto può accordare l'extradizione senza avviare una procedura d'extradizione formale. Se l'extradizione giusta il presente articolo è accordata dalla Svizzera, è applicabile il principio della specialità.

### **Articolo 19** Consegna di oggetti

1. Se è accordata l'extradizione, lo Stato richiesto consegna, nella misura consentita dalla sua legislazione e fatti salvi i diritti di terzi, tutti gli oggetti, che possono servire da mezzi di prova, provenienti dal reato o ottenuti in compenso di detti oggetti o trovati, al momento dell'arresto, in possesso dell'individuo perseguito oppure scoperti ulteriormente. Se possibile, questi oggetti sono consegnati allo Stato richiedente contemporaneamente all'individuo perseguito, anche se non è stato espressamente richiesto. Gli oggetti devono essere consegnati anche qualora l'extradizione già accordata non possa avere luogo.

2. Lo Stato richiesto può subordinare la consegna degli oggetti alla condizione che lo Stato richiedente fornisca garanzie che gli oggetti gli saranno restituiti non appena possibile.

### **Articolo 20** Transito

1. Ciascuna Parte contraente può autorizzare il transito, attraverso il proprio territorio, di un individuo estradato all'altra parte contraente da uno Stato terzo. La Parte contraente che richiede il transito trasmette la domanda allo Stato richiesto del transito per via diplomatica. La domanda di transito deve contenere una descrizione dell'individuo oggetto della domanda, un riassunto dei fatti e la conferma che esiste un mandato d'arresto, un atto di pari forza giuridica o una sentenza penale. La domanda deve essere datata e menzionare l'autorità che l'ha allestita. Non occorre presentare una domanda di transito se questo avviene per via aerea e non è previsto uno scalo sul territorio dell'altra Parte contraente.

In caso di atterraggio imprevisto sul territorio dell'altra Parte contraente, il transito avviene conformemente alle disposizioni del numero 1. La Parte sul cui territorio avviene l'atterraggio può trattenere l'individuo in transito per 72 ore in attesa della domanda di transito.

### **Articolo 21** Costi

1. I costi per la traduzione degli atti a sostegno della domanda d'estradizione e quelli per il trasporto dell'individuo perseguito dal luogo di consegna fino al territorio dello Stato richiedente sono a carico di quest'ultimo. Tutti gli altri costi cagionati dalla domanda e dalla procedura d'estradizione sono a carico dello Stato richiesto.

2. Lo Stato richiesto vigila affinché lo Stato richiedente sia rappresentato in tutte le procedure derivanti dalla domanda d'estradizione.

### **Articolo 22** Applicazione

Il presente Trattato si applica a tutti i reati perseguibili penalmente giusta l'articolo 2, che sono stati commessi innanzi o dopo la sua entrata in vigore.

### **Articolo 23** Relazioni con altri trattati e con il diritto nazionale

Se una procedura prevista nel presente trattato facilitasse l'estradizione secondo un altro trattato o secondo il diritto dello Stato richiesto, la procedura si svolge conformemente al presente Trattato. L'estradizione fondata su un qualsiasi altro strumento di diritto internazionale o sul diritto nazionale delle Parti contraenti non è pregiudicata dal presente Trattato e non è pertanto né esclusa né limitata.

**Articolo 24** Scambio di opinioni

Su domanda di una Parte contraente, avviene uno scambio d'opinioni sia in generale, sia su un determinato caso, concernente l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente Trattato.

**Articolo 25** Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato sottostà a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione sono scambiati il più presto possibile a Washington.
2. Il presente Trattato entra in vigore 180 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente Trattato sono abrogati il Trattato d'extradizione del 14 maggio 1900 e i Trattati addizionali del 10 gennaio 1935 e del 31 gennaio 1940 tra gli Stati Uniti d'America e la Confederazione Svizzera, che continueranno ad essere applicati alle procedure d'extradizione in corso.
4. Dopo 5 anni dall'entrata in vigore, ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, denunciare il presente Trattato mediante notificazione scritta trasmessa almeno 6 mesi prima.

Fatto a Washington D.C., il ....., in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede.